REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

ALL. ALLA DETRMINAZIONE N. 144/DA DEL 4.5.2018

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO o DI CONTO VENDITA

tra

l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, di seguito nominato per brevità Istituto (codice fiscale 80002150912), rappresentato dal Direttore del Servizio Amministrativo AA – GG dott. Marcello Mele, nato a Cagliari il 28/05/1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'Isre in via Papandrea, 6 a Nuoro codice fiscale MLEMCL67E28B354K da qui in avanti chiamato Accipiente;

E

La Società Creazioni Antonello snc con sede a Nuoro in Via malta 13 P.IVA 00762280915 nella persona del proprio legale rappresentante Sig. Delogu Antonello da qui in avanti chiamato Tradente;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il tradente consegna all'accipiente, perché ne effettui la vendita, i beni di merchandising museale, di cui all'allegato inventario, che fa parte integrante del presente contratto, dei quali il tradente si impegna a rendersi produttore e fornitore esclusivo con marchio ISRE.
2. L'accipiente si obbliga a pagare al tradente il prezzo di detti beni, nella misura indicata a fianco di ciascuno, e solo nel caso in cui i medesimi siano venduti, salvo restituire al tradente quelli rimasti invenduti..
3. Il prezzo di vendita dei beni è stabilito dal tradente che riconosce all'accipiente uno sconto del 30 %.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente accordo ha la durata di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un ulteriore anno.

ART. 3 –RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI

1. L'accipiente si obbliga alla rendicontazione delle vendite con periodicità Mensile , da comunicare al tradente entro il 10 del mese successivo alla scadenza .
2. Il tradente provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica, applicando lo sconto concordato di cui al precedente art. 1 e l'IVA di legge; la fattura elettronica, dovrà riportare il CIG che l'Istituto comunicherà unitamente al rendiconto, a tal fine si specifica che Codice Univoco Ufficio dell'Isre è UFVZ3J e che si applica lo split payment.
3. Entro 30 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica, il corrispettivo dovuto verrà liquidato mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale dedicato a pagamenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni, così come previsto dalle

vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4 –CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI

1. I prodotti sono 100% made in Italy e realizzati secondo tecniche di fabbricazione digitale.

ART. 5 –IMPEGNI DEL TRADENTE

1. L'espositore dei prodotti, identificativo ed esclusivo con l'incisione della denominazione dell'ISRE, viene fornito dal tradente che si impegna a fornire il packaging identificativo ed esclusivo con il logo ISRE;

ART. 6 –IMPEGNI DELL'ACCIPIENTE

1. L'accipiente si impegna a concedere al tradente l'esclusiva della produzione e delle forniture dei prodotti oggetto del presente accordo, come meglio specificati nell'allegato inventario.
2. Si impegna inoltre a comunicare al tradente con adeguato anticipo la situazione di magazzino al fine di poter procedere al tempestivo approvvigionamento degli oggetti in esaurimento.
3. Tutte le spese relative alla custodia e all'assicurazione dei beni sono a carico dell'accipiente.

ART. 7 -SPESE

1. Le spese relative alla consegna dei beni di cui all'articolo 1 sono a carico del tradente, mentre quelle relative alla loro eventuale restituzione faranno carico all'accipiente.

ART. 8 - IMPOSSIBILITÀ DI RESTITUZIONE

1. L'accipiente sarà egualmente tenuto a pagare il prezzo dei beni ricevuti anche se la loro restituzione entro il termine convenuto diventa impossibile per causa a lui non imputabile.

ART. 9 - DISPONIBILITÀ DELLE COSE

1. Il tradente non può disporre dei beni fino a che l'accipiente non provveda ad effettuarne la restituzione.

ART. 10 -FORO COMPETENTE

1. Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere dal presente contratto sarà esclusivamente il Foro di Nuoro.

ART. 11 – RINVIO ALLA LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle norme di legge.

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui all'art. 8 (impossibilità di restituzione).

Il tradente L'accipiente